

**ACCORDO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
NEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO**

Bolzano, addì 3.9.2012

- Visto il Dlgs 14 settembre 2011, n. 167
- visto la legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
- visto l'art. 8 della L. 148/2011
- visto l'accordo interconfederale Confindustria-CGIL-CISL-UIL del 28.6.2011, ratificato dalle parti sociali il 21.9.2011
- vista l'esplicità volontà delle parti sociali di non interrompere la prassi storica dell'apprendistato di primo livello che ha consentito un valido inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, contrastando forme di lavoro precario
- viste le specificità territoriali che impongono all'apprendista una frequenza obbligatoria della scuola professionale, esternamente all'impresa, per tutta la durata delle ore previste dalla legge
- visti i continui gli sviluppi tecnologici che determinano la necessità di una maggiore e più approfondita formazione professionale e culturale

tra

- l'Assoimprenditori Alto Adige / Unternehmerverband Südtirol, rappresentata dal Vice Presidente pro tempore Vinicio Biasi, assistito dal dott. Josef Negri, dalla dott.ssa Mariaclara Pagano e dott. Franz J. Spinell di Assoimprenditori
- l'Associazione Provinciale dell'Artigianato – Landesverband der Handwerker della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata dal Presidente dott. Gerhard Lanz, dal Portavoce Sindacale con diritto di firma Bruno Covi, dal Direttore dott. Thomas Pardeller, assistiti dalla signora Annamaria Losavio;
- l'Unione Artigiani Altoatesini CNA-Handwerkervereinigung , rappresentata dal Presidente Claudio Corrarati, dal Segretario Pino Salvatori, e dal Vicesegretario Günther Schwienbacher

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali

ASGB rappresentata dal sig. Tony Tschenett

CGIL/AGB rappresentata dal sig. Lorenzo Sola *ed Irmgard Gamper*

SGBCISL rappresentata dal dott. Michele Buonerba

UIL-SGK rappresentata dal sig. Toni Serafini

si stipula il presente accordo relativamente all'

"Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale"

nei settori industria ed artigianato della provincia autonoma di Bolzano.

1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale in tutti settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

L'apprendistato è ammesso per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della LP 12/2012.

2 - DURATA

La durata dell'apprendistato è fissata in 36 mesi per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e in 48 mesi per le attività professionali contenute nell'elenco di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della LP 12/2012.

Premesso che la formazione pratica in azienda deve essere direttamente legata all'apprendimento ed alla formazione teorica presso la Scuola Professionale Provinciale, anche per il tramite delle diverse modalità e tecnologia da questa esplicitamente indicate, valutata la legislazione speciale vigente in provincia di Bolzano in materia di apprendistato, si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato venga a scadere nel corso dell'anno scolastico, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni (decorrenti dalla fine dei 36 o dei 48 mesi di durata contrattuale) o attribuire la qualifica professionale e concedere i permessi giornalieri per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato (*) relativa all'anno scolastico in corso e per i giorni d'esame.

*(secondo le modalità ed i termini fissati dal Regolamento di attuazione ai sensi della LP n.12/2012).

3 – PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI APPRENDISTATO

In caso di assenza per maternità, nonché per infortunio e malattia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, sulla base della documentazione in possesso del datore di lavoro alla data del termine del periodo di apprendistato, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

4 - PERIODO DI PROVA

L'assunzione dell'apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva.

5 - RETRIBUZIONE

La retribuzione dell'apprendista è determinata in percentuale sulla retribuzione globale linda prevista per l'operaio/impiegato qualificato prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo i seguenti scaglioni di anzianità:

- 1° semestre - 40%
- 2° semestre - 45%
- 3° semestre - 50%
- 4° semestre - 60%

3° anno - 80%

4° anno – 85%

La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica.

6 - TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento: dal 4° al 180° giorno un'integrazione dell'indennità INPS sino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione.

Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.

In caso di infortunio sul lavoro all'apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione: a partire dal giorno seguente l'infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione. Per l'eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra l'apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.

In caso di infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'INAIL.

Sono fatte salve clausole di miglior favore previste dai relativi contratti collettivi in materia di malattia ed infortunio per gli apprendisti.

7 – PREAVVISO

Le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per la comunicazione dell'eventuale recesso le parti concordano esplicitamente un periodo di 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine del periodo di formazione (durata contrattuale complessiva) oppure dalla conclusione dell'esame di fine apprendistato – a prescindere dal relativo esito.

Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione e degli ulteriori 10 giorni lavorativi per l'eventuale comunicazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato.

8 - NORME GENERALI - DECORRENZA E DURATA

Il rapporto di apprendistato è regolato dalle norme di legge nazionali, provinciali e dalle disposizioni del presente accordo.

Per quanto qui non previsto e comunque non incompatibile si applicano le norme del CCNL del settore applicato in azienda.

Il presente contratto decorre dal 1° settembre 2012 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2015; esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti firmatarie il presente accordo, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.

La parte che ha dato disdetta si impegna a presentare le proprie proposte per un nuovo accordo entro tre mesi dalla data della disdetta stessa.

9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le parti concordano esplicitamente che i contratti di apprendistato di primo livello in essere alla data dell'11.7.2012, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 12/2012 continueranno ad essere regolati dalla previgente disciplina se stipulati antecedentemente al 25.4.2012; i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26.4.2012 ed il 10.7.2012 dovranno invece essere ricondotti alle nuove disposizioni di legge, fermo restando quanto pattuito in materia retributiva.

I contratti di apprendistato stipulati con decorrenza successiva all'11.7.2012 verranno regolati in base al presente accordo o verranno ad esso ricondotto.

Le parti concordano esplicitamente di incontrarsi nuovamente in maniera tempestiva per riesaminare il presente accordo qualora a livello nazionale venga sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 2 c. 1 D. Lgs. 167/2011 relativamente al primo livello di apprendistato. Le eventuali nuove disposizioni, stabiliti in ambito locale, potranno in ogni caso trovare applicazione solo ai contratti di lavoro che verranno stipulati con i nuovi apprendisti e solo in seguito; a quelli stipulati prima dell'eventuale accordo nazionale continueranno a trovare applicazione le disposizioni del presente accordo fino al termine del contratto di apprendistato, anche qualora esso dovesse protrarsi oltre la data dell'eventuale accordo nazionale.

Le parti si impegnano inoltre ad adoperarsi al livello nazionale affinché negli accordi nazionali vengano riconosciute le specificità della provincia di Bolzano, ove non già riconosciute.

Letto, confermato e sottoscritto

Assoimprenditori Alto-Adige / Unternehmerverband Südtirol,

Associazione Provinciale dell'Artigianato – Landesverband der Handwerker della Provincia Autonoma di Bolzano,

Unione Artigiani Altoatesini CNA-Handwerkvereinigung

ASGB

CGIL/AGB

SGBCISL

UIL-SGK